
Documento d'offerta

Affidamento servizi tecnici per rilievo dettaglio edificio comunale in Via Veneto 93

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Affidamento servizi tecnici per rilievo dettaglio edificio comunale in Via Veneto 93
<i>Nome Ente</i>	Comune di Tradate
<i>Identificativo della procedura</i>	147930366

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	Studio MAD s.s.
------------------------	-----------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Modello dichiarazioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	2021_11_30-MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI-signed.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BIANCHI ALBERTO; BIANCHI ALBERTO Hash(MD5-Base64): FRvUpJ2u0evFPsXU8wyScQ== Hash(SHA-1-Hex): c95cb498a2962d125362564b1ad81c4086c92857 Hash(SHA-256-Hex): 6d73541f0976b5c79562124a3595346-89c7105735bf2573f375c9c917c00904b Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Offerta Economica -Disciplinare (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	175-Disciplinare rilievo Via Vittorio Veneto.pdf.p7m Dimensioni: 157 KB Firmatari: BIANCHI ALBERTO Hash(MD5-Base64): zjwMPsugbLgMPjNtBiUsQQ== Hash(SHA-1-Hex): 29ad6c79802cec5f1a92a6560348c3ca5b70803b Hash(SHA-256-Hex): cb9071450a9a81824c7f8d0476c6489-511d7de39568d147055cdea7ba4945adc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	DURC (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DURC Bianchi Alberto-30_11_2021.pdf.p7m Dimensioni: 88 KB Firmatari: BIANCHI ALBERTO Hash(MD5-Base64): x2fzh/8S40dJ+9YFRAMuoA== Hash(SHA-1-Hex): 01185f3c8fe9cc3a6c0e331b36974e2229ca81db Hash(SHA-256-Hex): 85ea07dae18b6df6299d13273b1ece6-bef9e06ab87267a6ac7540cd874a82292 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	4.200,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	EUR

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, 30/11/2021

Matricola	800338K		
Nominativo	BIANCHI ALBERTO		
Codice Fiscale	BNCLRT73M09I441G		
Data di Nascita	09/08/1973	Luogo di Nascita	SARONNO(VA)
Indirizzo	CORSO BERNACCHI 101 21049 - TRADATE (VA)		
Data Prima Iscrizione alla Cassa	21/01/1998		
Posizione Giuridica Attuale	ISCRITTO OBBLIGATORIO		

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è **REGOLARE** sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2021 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.



800338K 30 11212120228130

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

MODELLO 1 (per appalti di forniture e servizi)

Spett.le
Comune di Tradate
P.zza Mazzini 6
21049 TRADATE (VA)

Oggetto: Richiesta offerta per rilievo Edificio Comunale Via Veneto 93 Abbiate Guazzone, attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione Sintel –

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive

Il sottoscritto Alberto Bianchi nato a Saronno (VA), il 9 agosto 1973, codice fiscale BNC LRT 73M09 I441G,

in qualità di

☒ legale rappresentante (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)

☐ -procuratore del legale rappresentante (*nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);

☐ -altro, specificare (*e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)

del

CONCORRENTE

Denominato Studio MAD s.s. dei Geomm. Bianchi, Davanzo e Ponti
con sede in Tradate, Corso Bernacchi, n. 73, CAP 21049, Provincia VA,
codice fiscale 01893800126, partita IVA 01893800126,
residente in Corso Bernacchi, n.73, CAP 21049, Provincia VA,
indirizzo PEC alberto.bianchi@geopec.it,
numero di FAX 0331 810439,
in nome e per conto del concorrente stesso

CHIEDE

di partecipare alla gara per l'aggiudicazione del contratto di cui all'oggetto. Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice del qualifica il testo integrale:

Art. 80 - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:

2) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

3) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

4) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(firma) _____

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor _____

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.

Firmato digitalmente da

ALBERTO BIANCHI

O = Collegio dei Geometri di Varese
C = IT 838

COMUNE DI TRADATE

(PROVINCIA DI VARESE)

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di
....., a valere ad ogni effetto di Legge tra:

il **Comune di Tradate, C.F. 00223660127**, qui rappresentato dal Responsabile
del servizio **Geom. Giorgio Colombo**, che agisce in esecuzione alla
Determinazione n. in data ai sensi della Legge 142/90,
di seguito denominato **Amministrazione**,

e

lo **Studio MAD s.s. dei geomm. Bianchi, Davanzo e Ponti**, con sede a
Tradate in C.so Bernacchi 73, P.IVA 01893800126, qui rappresentato dal
geom. Alberto Bianchi, nato a Saronno il 09/08/1973, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di VARESE al n. 2838 di posizione, di seguito
denominato **Professionista**, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1)-L'Amministrazione affida al **Professionista** l'incarico per
l'espletamento delle prestazioni professionali relative al rilievo di dettaglio
dell'immobile Comunale di Via Vittorio Veneto 93, catastalmente identificato
dal mappale 2327 CT Sez. Abbiate Guazzone.

Gli elaborati dovranno essere costituiti da planimetria generale, piante,
prospetti e sezioni dell'edificio.

Art.2)-Gli elaborati relativi all'espletamento del presente incarico, per come
indicato al precedente art. 1, dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla
conferma di incarico.

Art.3)-Il Professionista consegnerà all'**Amministrazione** tutti gli elaborati in
copia cartacea oltre a una copia in formato digitale.

Art.4)-Per quanto attiene il corrispettivo delle prestazioni in oggetto, si ritiene
concordato, in via forfettaria, pari a € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00)
oltre I.V.A. e C.N.A.G.P., e saranno pagate alla presentazione della relativa
specifica e/o fattura all'**Amministrazione** e, comunque, non oltre i trenta
giorni (30 gg.) dalla stessa

Saranno a carico del **Professionista** le spese, le tasse e le imposte nascenti
dalle vigenti disposizioni di Legge.

Saranno a carico dell'**Amministrazione** l'I.V.A. (22% da calcolarsi anche sul contributo a favore della C.N.A.P.G.), il contributo a favore della C.N.A.P.G. (5%).

Art.5)-Il presente disciplinare è impegnativo a tutti gli effetti per il **Professionista**, mentre diventerà tale per l'**Amministrazione** solo dopo le necessarie approvazioni richieste dalla vigente normativa.

Il Professionista: Geom. Alberto Bianchi (per Studio MAD s.s.)



L'Amministrazione: _____